# 4. Quadro europeo delle qualifiche Raccomandazione del Consiglio, 22 maggio 2017

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche, che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Il primo aggiornamento del Quadro Europeo delle qualifiche dopo il 2008 indica la necessità di adeguare costantemente le qualifiche all'evoluzione continua del mercato del lavoro. Se il primo EQF ha dato un contributo decisivo alla trasparenza dei titoli e alla loro riconoscibilità ai fini della mobilità dei lavoratori, il secondo EQF dovrà garantire il riconoscimento reciproco dei titoli stessi aggiornati alle competenze chiave necessarie all'apprendimento permanente. È un ulteriore passo verso la convalida degli apprendimenti in contesti non formali e informali

#### Indice

- Raccomandazione
- Allegato I Definizioni
- Allegato II Descrittori dei Livelli EQF
- Allegato III Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri nazionali delle qualifiche al quadro europeo (EQF)
- Allegato IV Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri nazionali delle qualifiche rapportate all'EQF
- Allegato V Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri nazionali delle qualifiche rapportati all'EQF
- Allegato VI Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche rapportate all'EQF

### Raccomandazione8

In premessa, si ritiene opportuno richiamare le finalità di un sistema di qualifiche:

- 1. segnalare ai datori di lavoro le conoscenze e le capacità (*risultati di apprendimento*) dei titolari delle qualifiche;
- 2. fornire le garanzie per l'accesso ad alcune professioni regolamentate, sulla base dei livelli determinati dalle autorità competenti all'erogazione dell'istruzione e formazione:

Le qualifiche, infatti, rapportate ad un quadro di riferimento comune, migliorano l'occupabilità perché facilitano la mobilità e l'accesso ad altri gradi di istruzione. Indicano infatti i risultati di apprendimento corrispondenti a standard di riferimento, ottenuti con percorsi di studio formali, non formali e informali, in contesti nazionali e internazionali. La Raccomandazione del 23 aprile 2008 aveva già stabilito otto livelli di qualifica corrispondenti a gradi di perizia crescente, rappresentati dai relativi risultati di apprendimento. Sono questi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. Parte I, cap. 1.5, European Qualifications Framework (EQF), pp. 51-62.

Qualifiche, prile 2008, nanente.

la necesto del laalla loro re il ricoie all'apimenti in

lelle qua-

ei guadri

ualifiche

rmazioni

ne: limento)

pase dei forma-

infatti i percorsi Raccodenti a questi che fungono da "dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi di qualifiche e i rispettivi livelli". Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), così come impostato nella nuova Raccomandazione, intende migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini<sup>10</sup>.

La Raccomandazione integra le prime due finalità con l'intento preciso di modernizzare i sistemi educativi europei, definendo in modo chiaro i raccordi tra apprendimento formale, non formale e informale attraverso una puntuale definizione dei crediti formativi, determinata dalla convalida dei percorsi fatti dal discente. Per questo motivo la referenziazione dei Quadri Nazionali delle Qualifiche (QNQ) è un processo che avvicina i sistemi educativi, in quanto utilizza gli stessi livelli e gli stessi descrittori, spostando definitivamente l'attenzione dai curricoli disciplinari ai risultati.

L'EQF, inoltre, è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'Istruzione superiore<sup>11</sup> e con i suoi descrittori. Il Consiglio raccomanda di:

- referenziare i Quadri Nazionali delle Qualifiche all'EQF, utilizzando i descrittori e i criteri degli allegati II e III;
- garantire che le qualifiche siano conformi ai criteri di qualità dell'allegato IV;
- promuovere i collegamenti tra i sistemi dei crediti e quello delle qualifiche;
- curare che tutti i documenti rilasciati (certificati, diplomi, supplementi ai diplomi e ai certificati) contengano il riferimento al livello adeguato dell'EQF;
- incoraggiare l'uso dell'EQF da parte dei servizi pubblici per l'impiego oltre che da parte delle autorità pubbliche;
- garantire il collegamento dei punti nazionali per il coordinamento dell'EQF, che hanno il compito di sostenere le referenziazioni;
- aggiornare e valutare con gli stakeholder eventuale riesame e revisione della Raccomandazione entro il 2022;
- abrogare la Raccomandazione del 2008.

# Allegato I - Definizioni

L'allegato contiene il *glossario* ufficiale da condividere; di seguito si riportano integralmente solo le *nuove* definizioni introdotte e si rimanda per le altre alla specifica trattazione dell'EQF nel presente volume:

- 1. qualifica è il "risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati di apprendimento rispetto a standard predefiniti";
  - 2. sistema nazionale delle qualifiche;
- 3. quadro nazionale delle qualifiche, "strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile";
  - 4. qualifica internazionale;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, Bruxelles 2017/C 189/03, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibidem, p. 1.

<sup>11</sup> Cfr. Parte I, cap. 1.5, cit.

#### ABSTRACT DEI FONDAMENTALI DOCUMENTI EUROPFI

- 5. risultati dell'apprendimento;
- 6. conoscenze:
- 7. abilità;
- 8. competenza;
- 9. convalida dell'apprendimento non formale e informale, "processo in base al quale un'autorità competente conferma l'acquisizione, in un contesto di apprendimento non formale e informale, di risultati di apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione mediante colloquio delle esperienze specifiche; documentazione per rendere visibili le esperienze dell'interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa";

10. riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento," processo in base al quale un'autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell'apprendimento acquisiti ai fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante a) il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), b) la convalida dell'apprendimento non formale e informale, c) il riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o deroghe";

11. crediti, "unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati di apprendimento, è stata valutata e validata da un'autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi quando il soggetto ha conseguito i risultati dell'apprendimento definiti, comprovati da valutazioni e possono essere espressi con un valore quantitativo, che indica il carico di lavoro ritenuto necessari perché la persona consegua i risultati corrispondenti";

- 12. sistema di crediti;
- 13. trasferimenti di crediti.

# Allegato II - Descrittori dei Livelli

I descrittori che definiscono i livelli dell'EQF valgono in qualsiasi sistema nazionale delle qualifiche. I descrittori sono riportati analiticamente nella tabella 5 a p. 53

### Allegato III - Criteri e procedure per la referenziazione

- Ogni Stato membro è tenuto a stabilire quali organismi partecipano al processo di referenziazione del quadro nazionale delle qualifiche a quello europeo e le rispettive responsabilità e competenze;
- tutti i quadri nazionali delle qualifiche si basano sul principio e sugli obiettivi dei risultati di apprendimento e sono collegati alle disposizioni sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- tutte le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale (QNQ) o per descriverne la posizione sono trasparenti;
- i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità (vedi allegato IV);
- al processo di referenziazione partecipano almeno due esperti internazionali, provenienti da due paesi diversi, che stilano una dichiarazione sul processo stesso;
- sono le autorità competenti individuate a certificare la referenziazione del QNQ all'EQF, pubblicando una relazione su ciascun criterio adottato;

– €

rilasciati in EQF

# Allegato

I prin tesi a raf base dell quadro d ropean St

La gar

- la j
- 2. le i
- 3. il fe
- 4. il cı
- 5. la *c*
- 6. la t
- 7. il rit 8. il sc
- 9. il co
- 10. l'acc

# Allegato V

Anche q ECTS (*Europ* nale ECVET

L'obietti

livelli

- magg
- miglio
   miglio
- 4. dispo.
- 5. indica
- 6. sinerg
- gli apr
- 7. coope.

# Allegato VI – El

L'allegato riguardanti sia

se al quale to non forard approcolloquio ell'interesalutazione,

se al quale iti ai fini di diplomi o cimento di

un insieme tà compeha conseno essere ari perché

onale delle

rocesso di pettive re-

*ttivi* dei *ri-*'apprendi-

per descri-

materia di

onali, pro-

del QNQ

- entro sei mesi dalla referenziazione il rapporto viene pubblicato sul portale europeo;
- completato il processo di referenziazione, tutti i certificati, diplomi, supplementi etc., rilasciati dalle autorità competenti, devono contenere il riferimento al livello corrispondente in EQF

# Allegato IV - Principi di garanzia della qualità

I principi ribadiscono l'esigenza che i QNQ rispondano tutti agli stessi criteri di qualità, tesi a rafforzare la fiducia reciproca e a facilitare il riconoscimento reciproco dei titoli sulla base della corrispondenza ad un livello dell'EQF. Essi sono compatibili sia con l'EQAVET, quadro di garanzia della qualità dell'istruzione e formazione professionale (VET) sia con European Standards and Guidelines (ESG), per la qualità dell'istruzione superiore.

La garanzia della qualità riguarda:

- 1. la progettazione della qualifica e l'approccio basato sui risultati di apprendimento;
- 2. le regole della valutazione e della certificazione dei risultati di apprendimento;
- 3. il feedback per il miglioramento continuo;
- 4. il coinvolgimento degli stakeholder;
- 5. la combinazione di autovalutazione e valutazione esterna;
- 6. la titolarità degli organismi al rilascio delle qualifiche;
- 7. il riferimento a obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;
- 8. il sostegno di risorse adeguate;
- 9. il controllo periodico di enti o agenzie esterne;
- 10. l'accesso elettronico agli esiti della valutazione.

## Allegato V - Principi per i sistemi di crediti

Anche questi principi sono compatibili con il sistema dei crediti dell'istruzione superiore ECTS (European Credit Transfer System) e con quelli dell'Istruzione e formazione professionale ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

L'obiettivo è quello di fornire *un sostegno adeguato ai cittadini nel passaggio* tra i vari livelli dell'istruzione e tra istruzione e mercato del lavoro. I principi rispondono a:

- 1. maggiore flessibilità dei percorsi;
- 2. migliore trasferibilità delle qualifiche o dei loro componenti;
- 3. migliore comparabilità dei titoli a livello transnazionale;
- 4. disposizioni trasparenti ed esplicite;
- 5. indicazione chiara dei risultati di apprendimento con relativa documentazione;
- 6. *sinergia* tra sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti, per la convalida degli apprendimenti precedenti;
- 7. cooperazione nei Paesi membri tra stakeholder.

### Allegato VI – Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche

L'allegato esemplifica un modello tipo, in cui siano esposti i dati obbligatori e facoltativi riguardanti sia la qualifica sia l'Ente certificatore.